

2) *La Heidrick & Struggles International Inc.* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 28.4.2014.

Ricorso proposto il 18 novembre 2014 — Actega Terra/UAMI — Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe)

(Causa T-766/14)

(2015/C 046/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Actega Terra GmbH (Lehrte, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «FoodSafe» –Marchio comunitario n. 9 502 551

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2014 nel procedimento R 2440/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo che la decisione della divisione di annullamento del 14 ottobre 2013, n. 6912 C sia annullata, e la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 9 502 551 sia respinta;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 novembre 2014 — Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/CPVO — Artevos e Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt (Oksana)

(Causa T-767/14)

(2015/C 046/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. Jonker)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artevos GmbH (Karlsruhe, Germania) e Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e. V. (Bielefeld, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi al CPVO

Richiedente la privativa comunitaria controversa: la ricorrente

Privativa comunitaria controversa interessata: Oksana — Domanda n. 2005/1046

Decisione impugnata: decisione della commissione di ricorso del CPVO del 2 luglio 2014 nel procedimento A007/2013

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- come conseguenza dell'annullamento: accogliere il ricorso della ricorrente avverso le decisioni R 1232, OBJ 13-086, OBJ 13-087, OBJ 13-088 e OBJ 13-090 del CPVO, considerare la varietà della ricorrente (sufficientemente) nuova ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 2100/94 e concedere la privativa comunitaria alla varietà della ricorrente;
- condannare il CPVO e le altre parti alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 10 e 76 del regolamento n. 2100/94.

Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — CGI Luxembourg e Intrasoft International/Parlamento

(Causa T-769/14)

(2015/C 046/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo) e Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di classificare come seconda l'offerta delle ricorrenti nell'attribuzione a cascata del contratto per il lotto 3, «Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione», della gara d'appalto con procedura aperta n. PE/ITEC/ITS14, «Prestazione esterna di servizi informatici», e la decisione del Parlamento di attribuire il primo contratto della cascata allo «Steel consortium»;
- condannare il Parlamento al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti a causa della perdita del contratto;
- in subordine, condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti a causa della perdita di opportunità;
- condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio e agli altri costi ed oneri correlati al presente ricorso, anche nel caso in cui quest'ultimo venga respinto.